



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA STATUTARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Il giorno 24 novembre 2022 alle ore 19.00 presso la sede sociale nel comune di Aosta, c/o CSV VdA, Via Xavier de Maistre n. 19, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifiche statutarie in merito a** "art. 8: ai sensi della Nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021 non è applicabile agli Enti del Terzo settore l'istituto della cooptazione per l'eventuale sostituzione di membri dell'organo di amministrazione. Tale istituto, infatti, si porrebbe in contrasto con l'art. 26, comma 1, del D. Lgs 117/2017, secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'organo assembleare. Inoltre, pur non rappresentando un elemento ostativo al consolidamento dell'iscrizione, in sede di modifica statutaria si invita codesto Ente a rimuovere l'indirizzo completo della sede legale, limitandosi alla sola indicazione del Comune, e a prevedere che *"l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dalla'Assemblea ordinaria"* richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 3 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.
- 2) **Varie ed eventuali.**

La Presidente Mariagrazia Vacchina chiama a fungere da segretaria la sig. Vanna Naretto, membro del Consiglio direttivo; i presenti approvano unanimi.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti di persona o per delega n. 19 associati i cui nomi sono riportati di seguito su n. 102 associati aventi diritto di voto: Massimo Bal, Armando Bozzetti, Elisabetta Debarberis Mainini, Rosa Dellepiane, Maria De Tommaso, Anna Guerrieri, Piergiorgio Janin, Vanna Naretto, Salvatore Raco, Teresa Roux, Caterina Sergi, Secondina Squarzino, Odilla Stevanon, Lucia Vacchina, Mariagrazia Vacchina, Marisa Valerioti, Maria Rosa Villanova, Giorgia Zenato, Simona Zenato

La Presidente dichiara aperta la seduta.

- 3) **Modifiche statutarie in merito a** "art. 8: ai sensi della Nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021 non è applicabile agli Enti del Terzo settore l'istituto della cooptazione per l'eventuale sostituzione di membri dell'organo di amministrazione. Tale istituto, infatti, si porrebbe in contrasto con l'art. 26, comma 1, del D. Lgs 117/2017, secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'organo assembleare. Inoltre, pur non rappresentando un elemento ostativo al consolidamento dell'iscrizione, in sede di modifica statutaria si invita codesto Ente a rimuovere l'indirizzo completo della sede legale, limitandosi alla sola indicazione del Comune, e a prevedere che *"l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dalla'Assemblea ordinaria"* richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 3 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.

La Presidente informa che è stata inviata alla PEC dell'associazione una nota in data **3 novembre 2022** da parte degli uffici RUNTS a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. La PEC ha comunicato la non conformità, allo stato attuale, dello statuto ai requisiti di legge richiesti dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

La Presidente informa, altresì, gli associati di aver provveduto, come richiesto dalla norma, **entro 10 giorni** dalla ricezione della PEC, a rispondere confermando la volontà dell'associazione a procedere alle modifiche statutarie al fine di ricevere il consolidamento dell'iscrizione al RUNTS. La Presidente informa anche che lo Statuto modificato dovrà poi essere trasmesso al RUNTS **entro 60 giorni** dal ricevimento della PEC. Gli associati prendono atto.

La Presidente comunica che per le modifiche statutarie richieste dal RUNTS, a differenza di quanto previsto dallo Statuto e dal Codice civile, in seconda convocazione è possibile deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs 117/17 modificato dal DL 73 del 21/06/2022 - "DL semplificazioni", per cui è possibile procedere con la trattazione del punto se l'assemblea si svolge entro il 31/12/2022.

La Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto variato per le parti seguenti:

- Eliminato l'istituto della **cooptazione** dallo Statuto e sostituito con il seguente testo: *"Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsivoglia motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo consiglio."*
- Eliminato l'**indirizzo** puntuale della sede dell'associazione e inserito: *"L'Organizzazione di Volontariato ha la sede legale nel Comune di Aosta (l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria dei soci) e opera prevalentemente nella Regione autonoma valle d'Aosta."*

Conclusa la discussione il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi attraverso la votazione e quindi con voti **favorevoli 19**, contrari **nessuno**, astenuti **nessuno** è approvato il nuovo Statuto allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato alla Presidente di provvedere:

- alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 2 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 entro 30 giorni dall'Assemblea;
- alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politiche\_sociali@pec.regione.vda.it dello Statuto aggiornato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
- a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare la Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea in

**LEGA ITALIANA CONTRO IL DOLORE-VALLE D'AOSTA (LICD-VdA)**  
**C/O CSV VdA Via Xavier de Maistre n.19, 11100 Aosta (AO)**  
**CF: 91056750077**

data 22 novembre 2021, redatto secondo le indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.

**1) Varie ed eventuali.**

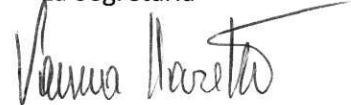
Nulla da discutere

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

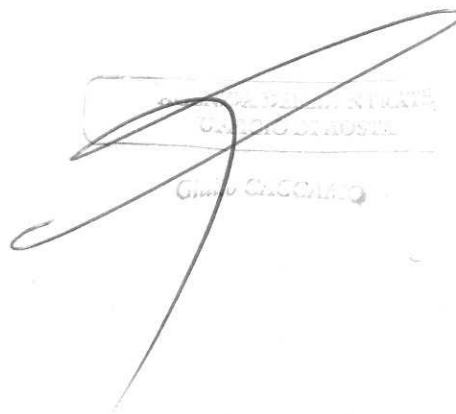
La Presidente



La Segretaria



Registrato ad AOSTA il 14 DIC 2022 n° 497  
serie III Esatti euro /  
(€ /)



Faint rectangular stamp with text:   
COMUNE DI AOSTA  
VALLE D'AOSTA  
CIVILIS  
G. M. G. G. G.



# **STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato "Lega Italiana Contro il Dolore-Valle d'Aosta"**

**(LICD-VdA)-ODV**

## **ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Lega Italiana Contro il Dolore-Valle d'Aosta" (LICD-VdA) - ODV. Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'Organizzazione di Volontariato ha la sede legale nel Comune di Aosta (l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria dei soci) e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

## **ART. 2 - Finalità e ambito di attuazione**

L'Organizzazione di Volontariato opera nell'ambito sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di tutela dei diritti dei pazienti, promozione socio-sanitaria e informazione a beneficio di persone affette da quadri clinici caratterizzati dalla presenza di dolore acuto e/o cronico.

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere a) c) i) u) w), finalizzate a:

- contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di dolore e sofferenza;
- contribuire a migliorare la qualità della vita dei soggetti cronicamente sofferenti a causa di patologie di varia origine accomunate dalla presenza di elevati livelli di dolore e sofferenza;
- contribuire a migliorare, attraverso attività di sensibilizzazione e diffusione informativa, i quadri qualitativi di assistenza all'interno delle strutture sanitarie, con particolare riguardo alle patologie che presuppongono la stabile e continuativa permanenza dei pazienti all'interno delle strutture stesse;
- approfondire e diffondere la conoscenza delle problematiche fisiche e psicologiche di coloro che soffrono dolori acuti e/o cronici, al fine di agevolare i processi di controllo del dolore;
- contribuire all'approfondimento della conoscenza, in particolare tra i giovani, delle problematiche relative alla prevenzione, diagnosi e possibilità terapeutiche degli stati di dolore acuto e/o cronico;
- favorire e raccogliere il consenso e la collaborazione di coloro che, nella società civile, nel mondo della scienza e della produzione, condividono gli obiettivi di cui sopra;
- fungere, all'interno della comunità, da elemento propositivo, ponendo al centro del proprio ruolo l'umanizzazione, la personalizzazione e la carica affettiva quali elementi insostituibili del Volontariato;
- stimolare la creazione dei servizi di cui alle normative di riferimento (con particolare riferimento alla L. n. 38/2010, relativa al diritto/dovere al controllo del dolore sempre e per tutti) e

l'ottimizzazione di quelli già esistenti sul territorio, assumendo anche il ruolo di valutazione di eventuali inefficienze che venissero ravvisate nel perseguimento dei fini associativi;

- promuovere incontri e convergenze con altre Associazioni operanti sul piano regionale, nazionale e internazionale.

In particolare intende svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- realizzare programmi di informazione, educazione, assistenza e supporto ai sofferenti e alle loro famiglie;
- realizzare programmi di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio;
- realizzare programmi di formazione e/o aggiornamento per personale, anche volontario, che operi o si prepari ad operare nel settore;
- diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle attività dell'Associazione in Valle d'Aosta, in Italia e all'estero, curando Carte dei diritti del sofferente, dibattiti, seminari, convegni, pubblicazioni e siti web;
- partecipare ad eventi proposti da Enti di riferimento e Organizzazioni similari;
- svolgere attività connesse a quelle istituzionali o accessorie in quanto integrative delle stesse.

### **ART. 3 - Soci**

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'Organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Organizzazione di cui all'Atto costitutivo.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato; l'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, previa contestazione scritta all'interessato degli addebiti a garanzia della facoltà di replica.

### **ART. 4 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'Organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- consultare i libri sociali;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'Organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci o ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

#### **ART. 5 - Volontariato e rapporti economici**

L'Organizzazione di Volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'Organizzazione di Volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

#### **ART. 6 - Organi sociali**

Sono Organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

#### **ART. 7 - Assemblea dei soci**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello Statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

## **ART. 8 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 11 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsivoglia motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I Verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

#### **ART. 9 - Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il Verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che possano essere consultati dai soci;

- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

#### **ART. 10 - Segretario e Tesoriere**

Il Segretario e il Tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'Organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

- redigere e sottoscrivere i Verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

#### **ART. 11 - Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'Organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Organizzazione di Volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 12 - Bilancio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Organizzazione 7 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 13 - Libri sociali**

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **ART. 14 - Scioglimento e devoluzione dei beni**

L'Organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ART. 15 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.